



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

Tel. 0187-421814

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 28 aprile 2023

Prot. 54/23

Al Ministro dell'Interno
Prefetto Matteo PIANTEDOSI

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno
On. Emanuele PRISCO

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Guido PARISI

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott.ssa Renata CASTRUCCI

E, p.c. Al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia
Dott. Massimiliano FEDRIGA

Al Direttore reg.le VV.F. Friuli Venezia Giulia
Ing. Agatino CARROLO

Oggetto: **Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 10 del 03 marzo 2023**

Richiesta intervento urgente a tutela del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Giungono a questa O.S. CONAPO, da parte della propria Segreteria reg.le FVG (allegato 1), preoccupanti segnalazioni circa la recente istituzione in Friuli Venezia Giulia, mediante la Legge Regionale n. 10/2023 (già Proposta n. 179/2023), della "Guardia costiera ausiliaria FVG".

Più precisamente, l'art. 15 (allegato 2) del predetto testo di Legge, sebbene si riferisca alla istituzione di un servizio di "Guardia costiera ausiliaria", si spinge pure a definirne le attività a supporto alle Istituzioni in ambito marittimo, fluviale e lacustre senza mai indicare il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Un mancato richiamo che il CONAPO contesta fortemente e che si presta a possibili gravi pregiudizi in materia di soccorso tecnico urgente ai cittadini.

Stride maggiormente il fatto che, diversamente da quanto previsto per la Capitaneria di Porto (espressamente citata nella norma), la stessa attenzione non venga prestata nei confronti delle competenze e delle attività dei Vigili del Fuoco. Una non considerazione, quella verso il nostro Corpo nazionale, ripetuta anche al comma 4 del medesimo articolo laddove si prevedono, tra le altre cose, i "servizi di assistenza, salvataggio e recupero di persone o beni in pericolo, in acqua" (punto a), la "tutela del patrimonio naturale, culturale, storico, monumentale e

archeologico, legato all'ambiente marittimo e acque interne..." (punto d) e gli *"interventi in operazioni di soccorso su terraferma"* (punto e). Al comma 5 poi sono indicate non meglio precisate attività di *"assistenza a diportisti in difficoltà in mare e in laguna"* senza peraltro indicare il Corpo dello Stato di riferimento e coordinamento.


Siamo inoltre venuti a conoscenza che la Direzione Regionale VV.F. FVG, in conseguenza delle richieste CONAPO, il 20 marzo u.s. ha avanzato agli Uffici del Capo del Corpo precise segnalazioni in merito alla problematica in oggetto (allegato 3).

Tanto sopra premesso, **questa O.S. CONAPO sollecita un tempestivo intervento da parte di codesto Ministero tutto, a tutela del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco compresi i propri compiti e le proprie attività.**

Contestualmente, **si chiede di conoscere se, e quali attività, ad oggi, siano state poste in essere da codesto Dipartimento in merito alle problematiche segnalate con la presente.**

In attesa di celere riscontro così come il caso richiede, si ringrazia anticipatamente e si porgono Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
Marco Piergallini



Allegati:

- 1) CONAPO reg.le FVG prot. n. 13 del 07.03.2023;
- 2) Art. 15 della Legge Regionale FVG n. 10 del 03.03.2023;
- 3) DIR-FVG prot 3266 del 20.03.2023.

**Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia****Gorizia, 07 marzo 2023**

Segretario Regionale: FVG

Damjan Nacini cell 3351654705

E-mail: fvf@conapo.it

Pec: conapofvg@pec.it

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
Ing. Agatino Carrolo

Prot.N° 13/23

e pc. Segreteria Nazionale CO.NA.PO

Egregio Direttore

Le inviamo (in allegato) L.R n (179) approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 15 febbraio 2023 .

Notiamo da una prima lettura che questa secondo il nostro punto di vista creerà parecchia confusione e fraintendimento tra enti preposti per il soccorso come già succede con la L.R. n. 24 del 16 giugno 2017 per la valorizzazione del soccorso alpino regionale. Questa organizzazione sindacale si pone e Le pone l'interrogativo di quali saranno le funzioni delle squadre dei Vigili Del Fuoco che dovranno intervenire nelle acque interne marine della regione Friuli Venezia Giulia.

Ma il dubbio più importante riguarda la confusione che potrebbe generare nell'utenza lo stesso provvedimento: a chi verrà indirizzato il cittadino che comporrà il numero unico di emergenza?

Riteniamo che la questione esposta debba essere valutata e chiarita per la salvaguardia dei cittadini dando sempre una risposta immediata a chi chiede soccorso.

Con Sima Porgo Cordiali Saluti



Il Segretario Regionale FVG
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
Damjan Nacini
(firma digitale)

2. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 29 della legge regionale 21/2016 sono aggiunti i seguenti:

<<8 ter. L'albergo nautico diffuso è una forma alternativa di ricettività e valorizzazione della fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio costiero e fluviale realizzata attraverso la concessione in uso di unità da diporto e l'offerta di servizi centralizzati, garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento.

8 quater. Il Boat&breakfast sono le attività di ospitalità esercitate a bordo di unità da diporto, in regola con le prescrizioni in materia di iscrizione nei pubblici registri, stabilmente ormeggiate in porto e che garantiscono:

a) esclusivamente il servizio di alloggio e prima colazione entro i limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 25, commi 2 e 3, in tali casi i riferimenti alle camere devono intendersi alle cabine delle unità da diporto;

b) dotazioni tecniche per il recupero dei liquami o impianti di filtraggio e depurazione delle acque reflue;

c) conformità alle pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto).>>.

Art. 15

(Istituzione Guardia costiera ausiliaria FVG)

1. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria liberamente costituite.

2. Il servizio di Guardia costiera ausiliaria riconosciuta dalla Protezione civile svolge attività di supporto alle istituzioni, con particolare riferimento agli ambiti marittimo, fluviale e lacustre, in contesti operativi coordinati. La Protezione civile provvede a mettere a disposizione della Guardia costiera ausiliaria mezzi e strutture necessarie

allo svolgimento delle attività.

3. Le attività di cui al comma 2 non sono condotte in maniera autonoma ma dirette e coordinate dalle autorità cui la legge attribuisce specifica competenza nelle relative materie.

4. I fini primari perseguiti dalla Guardia costiera ausiliaria disciplinata dal presente articolo consistono nel garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, attività coordinate dalla Capitaneria di porto in un più ampio contesto di Protezione civile. Gli obiettivi e i destinatari del servizio offerto sono:

a) servizi di assistenza, salvataggio e recupero di persone o beni in pericolo, in acqua;

b) assistenza ai naufraghi e alle loro famiglie;

c) interventi di ogni tipo diretti a migliorare la sicurezza e la salvaguardia della vita in mare;

d) concorrere alla tutela del patrimonio naturale, culturale, storico, monumentale e archeologico, legato all'ambiente marittimo e acque interne, quando vi sia pericolo di danneggiamento e/o inquinamento;

e) interventi in operazioni di soccorso su terraferma;

f) assistenza alle manifestazioni nautiche;

g) corsi di formazione, qualificazione e specializzazione.

5. L'operatività delle associazioni di cui al presente articolo è distinta in:

a) emergenza, nella quale si configurano eventi tragici ed eccezionali;

b) normalità, configurato nell'assistenza a diportisti in difficoltà in mare e in laguna; all'interno di tale attività si inseriscono periodiche azioni mirate all'informazione e alla sensibilizzazione dell'utenza nautica.

6. Nelle convenzioni le associazioni di Guardia costiera ausiliaria assicurano che i soci che svolgono le attività volontarie siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche

di base sufficienti per conseguire una concreta efficacia nello svolgimento del servizio offerto. Nelle medesime convenzioni può essere anche previsto che, per particolari tipologie di trattamento, sia richiesto apposito addestramento. È fatto obbligo ai componenti delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria di partecipare ai corsi di cui al comma 4 secondo le prescrizioni contenute nelle singole convenzioni.

7. Fermo restando il principio del servizio gratuito e disinteressato prestato dai volontari, gli enti pubblici che hanno stipulato convenzioni per le attività di volontariato possono concedere finanziamenti alle associazioni stesse per il funzionamento e, in particolar modo, per la copertura assicurativa dei volontari per la responsabilità civile verso terzi e per le malattie professionali e gli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio delle attività nei termini e nei limiti previsti dalle convenzioni.

Capo II

Avioturismo

Art. 16

(Rete di piccoli aeroporti, aviosuperfici e idrosuperfici. Raccordo con il sistema formativo regionale)

1. La Regione riconosce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 1/1963, il ruolo strategico della rete di piccoli aeroporti, delle aviosuperfici e delle idrosuperfici del proprio territorio, al fine di sostenere lo sviluppo turistico e agevolare il diporto aereo, mediante iniziative atte a proteggere, a salvaguardare, a consolidare e a sviluppare il patrimonio costituito dalla rete dei piccoli aeroporti, delle aviosuperfici, delle idrosuperfici, nonché delle elisuperfici aperte al traffico del diporto aereo e le attività connesse.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) <<avioturismo>>: l'attività di volo effettuata con aeromobili da e verso scali avioturistici per il raggiungimento di mete turistiche;

b) <<scalo avioturistico>>: le strutture, dotate di area idonea al decollo e



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
FRIULI VENEZIA GIULIA

All'Ufficio del Capo del C.N.VV.F.

p.c. Direzione Centrale per l'Emergenza, il
Soccorso tecnico e l'Antincendio
Boschivo

Comandi VV.F. di
Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine

Oggetto: Legge Regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 179 del
15.02.2023. – Istituzione Guardia costiera ausiliaria FVG.

Per opportuna conoscenza si compendia in allegato il testo dell'art. 15 della legge regionale in oggetto recentemente approvata dalla Regione F.V.G., intitolato "*Istituzione Guardia costiera ausiliaria FVG*".

A seguito di una prima lettura dell'articolo di legge in argomento si evidenzia in particolare quanto nel seguito indicato:

1. Sebbene si accenni al fatto che "*il servizio di Guardia costiera ausiliaria svolge attività di supporto alle istituzioni, con particolare riferimento agli ambiti marittimo, fluviale e lacustre, in contesti operativi coordinati*" il C.N.VV.F. non viene espressamente citato per le competenze attualmente assegnate di coordinamento delle attività di soccorso tecnico urgente in ambito lagunare, lacustre e fluviale (acque interne); la Capitaneria di Porto viene invece menzionata nelle premesse di cui al comma 4 dell'art. 15 del testo legislativo per le competenze di coordinamento nella "*sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare*";
2. Dopo aver precisato le competenze di coordinamento in mare della Capitaneria di Porto il comma 4 dell'art. 15 prosegue con un elenco di possibili attività della Guardia costiera ausiliaria, alcune delle quali non ben precisate ed altre per cui il coordinamento spetterebbe al C.N.VV.F., in particolare:
 - si accenna genericamente a "*servizi di assistenza, salvataggio e recupero di persone o beni in pericolo, in acqua*" (Punto a),
 - si accenna a problematiche di preservazione dei beni ed inquinamento anche nelle acque interne (Punto d);
 - si esplicitano anche "*interventi in operazioni di soccorso su terraferma*" (Punto e).



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
FRIULI VENEZIA GIULIA

3. Al comma 5 dell'art. 15 viene esplicitata la possibile attività, anche se in contesti non emergenziali, di “assistenza a diportisti in difficoltà in mare e in laguna”, senza alcuna precisazione sugli enti competenti nel coordinamento.

Per quanto argomentato si resta in attesa di eventuali indicazioni e/o considerazioni, fermo restando che la scrivente Direzione proseguirà nelle attività di monitoraggio e vigilanza finalizzate a preservare le competenze istituzionali del C.N.VV.F. nonché evitare possibili confusioni e/o interferenze nel coordinamento e svolgimento delle attività di soccorso tecnico urgente, in particolare nelle acque interne.

A riguardo ai Comandi VV.F. che leggono per conoscenza si chiede di segnalare opportunamente eventuali criticità connesse all'attivazione ed impiego di personale configurabile quale “Guardia costiera ausiliaria” ai sensi della L.R. in oggetto nell'ambito degli interventi di soccorso tecnico urgente in ambiente lagunare, fluviale e lacustre.

AM

IL DIRETTORE REGIONALE
(CARROLO)

documento firmato digitalmente

non seguirà alcun invio in forma cartacea (D.Lgs. 82/2005, art. 45)



CARROLO AGATINO
MINISTERO
DELL'INTERNO
20.03.2023 12:08:45
GMT+01:00